

INTEGRAZIONE AL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE - PARTE SPECIALE

Con le novità normative introdotte dalla l. 90/2024, l. 112/2024 e l. 114/2024 il legislatore ha apportato alcune modifiche ai reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 intervenendo sugli artt. 24-*bis* e 25.

In particolare, la Legge n. 90/2024 ha modificato, il Libro II Titoli XII e XIII del Codice penale ed ha inciso sull'art. 24 bis, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", del D. Lgs. 231 del 2001.

A. Le modifiche apportate dalla Legge n. 90 del 2024 al Codice Penale sono così riassumibili:

- la **modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 615-*quater* c.p.**, che adesso dispongono: "*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito...*";
- la **sostituzione dell'art. 615-*quinquies* con l'art. 635-*quater*.1**, che prevede: "*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito...*"
- la **modifica del primo comma dell'art. 635-*quinquies*** che dispone: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito ...*"
- l'**introduzione del comma 3 dell'art. 629** che dispone "*Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito...*".

A.1 L'art. 20 della legge sulla Cybersicurezza, invece, ha modificato l'art. 24-*bis*, ed in particolare:

- il **comma 1 dell'art. 24-*bis*** del D. Lgs. 231/2001 ora prevede una **nuova forbice edittale** della sanzione pecuniaria in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p., che adesso è ricompresa **tra duecento e settecento quote** (da un minimo di €51.600 a un massimo di € 1.084.300);

- viene **introdotto il comma 1-bis** che prevede una **sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote** (da un minimo di 77.400 euro ad un massimo di 1.239.200 euro) a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato disciplinata dall'art. 629, comma 3, del codice penale;
- vi è anche **la modifica del comma 2 dell'art. 24-bis** che in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-*quater* e 635-*quater*.1 c.p., prevede per l'ente la **sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote** (un valore di 103.200 euro);
- infine, il **comma 4** prevede che nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 (articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqies* del codice penale) è prevista, per una durata non inferiore a due anni, anche **l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2**, del decreto legislativo n. 231/2001 che sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le modifiche e le novità introdotte dalla legge n. 90 del 2024 risultano necessarie in virtù del contesto storico in cui viviamo, ove vi è una crescita esponenziale dei *cybercrime*. La novella, infatti, si è posta l'obiettivo di aumentare la sicurezza informatica e le sanzioni per i c.d. *computer crimes*. Come anticipato, la riforma non ha interessato solo la modifica del codice penale, ma con l'art. 20 ha apportato delle modifiche all'art. 24-*bis* D. Lgs. 231/01, prevedendo, in linea con la *ratio* della riforma, un generale innalzamento della cornice edittale delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati informatici ivi contemplati.

Per orientare sempre più le società ad una cultura aziendale volta alla consapevolezza e sicurezza dei reati informatici ed anche alla gestione aziendale, in un'ottica interdisciplinare, il legislatore ha integrato 24-*bis* con questi reati presupposto.

Difatti, seppur la Cennamo S.r.l. non rientra tra quelle società che si occupano di *tech/cyber*, non è così improbabile che possano configurarsi condotte criminose attuate tramite strumenti informatici, come “mezzo” per la realizzazione di altri e diversi illeciti il cui rischio di commissione è statisticamente più probabile nelle realtà produttive.

A titolo di esempio, integra gli estremi dell'art. 615-*ter* c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico) l'ex dipendente che avendo ancora le password di accesso ai sistemi informatici recepisce dati personali e informazioni commerciali al fine di sfruttarle a vantaggio della nuova società per cui lavora.

Un ulteriore esempio, relativo al reato disciplinato dall'art. 635-*quater* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), potrebbe essere quello del responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro che dopo un incidente, dovuto dal malfunzionamento di un macchinario produttivo, manomette le

telecamere di videosorveglianza nell'interesse e a vantaggio della società per evitare l'applicazione di sanzioni ex D. Lgs. n. 81/2008.

B. La Legge n. 112/2024, invece, ha **introdotto un nuovo reato nel Codice penale** nonché nel novero dei **reati presupposto della responsabilità amministrativa** degli enti.

- La novella legislativa ha **modificato - tra gli altri - anche la rubrica e il comma 1 dell'art. 322-bis** (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), che ha introdotto il **reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea**, il c.d. reato di “corruzione internazionale”, che si verifica allorquando vengano elargite indebite dazioni di denaro a pubblici funzionari esteri (art. 332-bis comma 2 n. 2 c.p.) operate da soggetti che rivestono una posizione apicale nell'organizzazione della società.

C. Ulteriori modifiche sono pervenute ad opera della **Legge n. 114/2024** che, non solo **ha abrogato l'art. 323 (abuso d'ufficio)**, ma ha anche **riformato l'art. 346-bis** che dispone: “*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito [...]*”

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. [...]”. Tale ipotesi di reato si potrebbe verificare qualora un dirigente concordi con un intermediario di versare una tangente a un pubblico ufficiale per ottenere un appalto pubblico. In tal caso l'intermediario assicura di avere influenza sul pubblico ufficiale e di poter “agevolare” la concessione dell'appalto.

Gli interventi legislativi operati dalla **legge n. 112 e n. 114 del 2024** hanno entrambi interessato l'**art. 25 del D. Lgs. 231/2021**, ora rubricato “Peculato, **indebita destinazione di denaro o cose mobili**, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”, che prevede, **nel caso di commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, 346-bis**, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale, **la sanzione pecuniaria fino a 200 quote** (un valore di 51.600 euro).

Così come previsto dal **comma 4 dell'art. 25**, la sanzione pecuniaria è inflitta anche in caso di **commissione del delitto dai soggetti indicati dagli articoli 320 e 322-bis**.

Alla luce del mutato quadro normativo, si rende opportuno per la soc. Cennamo s.r.l. valutare il potenziale impatto dei nuovi reati presupposto in relazione al proprio business nonché aggiornare la sezione speciale del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo.

Per tali motivi, andrebbero aggiunte:

1. alla tabella di cui alla **lettera A**, pagina 8, la fattispecie di reato di traffico di influenze illecite, disciplinato dall'art. 346-bis c.p., con relativa descrizione, e la fattispecie di reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili in relazione agli interessi finanziari dell'Unione europea, disciplinato dall'art. 322-bis senza alterare il fattore di rischio, compreso fra 28 e 59 (pag. 13).
2. alla tabella di cui alla **lettera B**, pag. 13, per il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, disciplinato dall'art. 615-quater c.p., la modifica dei commi 1 e 2; l'abrogato reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, disciplinato dall'art. 615-quinquies, va sostituito con il reato di Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, disciplinato dall'art. 635-quater.1; va modificato il primo comma dell'art. 635-quinquies, rubricato Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; infine, va introdotto l'art. 629, comma 3; anche in tal caso vanno inserite le relative descrizioni e non va alterato il fattore di rischio, compreso fra 5 e 17 (pag.15);

Francolise, 12.02.2025